

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE

AI SENSI DEL D.L. 25/09/2001, N. 350, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23/11/2001, N. 409

## 1. Ambito soggettivo

La presente dichiarazione riservata (di seguito, “dichiarazione”) prevista dagli artt. 13, 15 e 16, deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate che, ai sensi degli articoli 12, 15 e 16, vogliono far emergere attività comunque detenute fuori dal territorio dello Stato senza l’osservanza delle disposizioni di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni.

## 2. Attività oggetto di dichiarazione

Sono oggetto di dichiarazione il denaro, le altre attività finanziarie, le attività immobiliari e gli altri investimenti comunque detenuti fuori dal territorio dello Stato senza l’osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 167 del 1990. Debbono essere dichiarate:

- i. le attività (denaro e altre attività finanziarie) detenute all’estero alla data del 1° agosto 2001, che sono trasferite in Italia al momento della dichiarazione;
- ii. le attività (denaro, altre attività finanziarie, attività immobiliari, altri investimenti) detenute all’estero alla data del 27 settembre 2001, che rimangono fuori del territorio dello Stato.

Di seguito, si indicano come “attività rimpatriate” le attività di cui al punto i. e come “attività regolarizzate” quelle di cui al punto ii.

## 3. Modalità di presentazione della dichiarazione

I soggetti di cui al punto 1. presentano la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale, ad un intermediario residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente. Sono intermediari, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b):

- a) le banche italiane;
- b) le società d’intermediazione mobiliare previste dall’art. 1, comma 1, lett. e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- c) le società di gestione del risparmio previste dall’art. 1, comma 1, lett. o), del predetto testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- d) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall’art. 201 del predetto testo unico;
- f) la Poste italiane S.p.A.;
- g) le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Gli intermediari devono rilasciare al soggetto dichiarante copia della dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall’intermediario.

Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, la dichiarazione deve essere presentata tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002.

## 4. Guida alla compilazione

La dichiarazione si compone di quattro esemplari: il primo per l’intermediario, il secondo da restituire al dichiarante al momento della presentazione e il terzo e il quarto per le eventuali esigenze dell’intermediario, ai fini di documentazione delle operazioni di trasferimento delle attività in caso di rimpatrio delle stesse.

In alto a destra devono essere riportati i dati relativi alla denominazione e alla sede dell’intermediario al quale viene presentata la dichiarazione.

## **QUADRO A – DATI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE**

Nel quadro A vanno riportati cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso e residenza del soggetto che procede all'emersione delle attività. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la denominazione, il codice fiscale e il domicilio fiscale.

## **QUADRO B – DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE**

Qualora il soggetto indicato nel quadro A sia diverso da una persona fisica, nel quadro B vanno riportati cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso e residenza del legale rappresentante del soggetto che procede all'emersione delle attività.

## **QUADRO C – ATTIVITÀ RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O ATTIVITÀ REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001**

Nel quadro C vanno riportati i dati riepilogativi relativi all'ammontare delle attività rimpatriate/regolarizzate, da indicare distintamente nel quadro F (cfr. infra). Gli importi possono essere indicati secondo criteri di discrezionalità, tenendo conto che gli effetti di cui all'art. 14 si riferiscono solo alle attività emerse, per l'importo indicato nella dichiarazione.

In questo quadro non deve essere effettuata alcuna distinzione tra gli importi delle attività rimpatriate e quelli delle attività regolarizzate.

Detti importi possono essere indicati in euro (in tal caso va barrata l'apposita casella) o in lire, seguendo i criteri di arrotondamento indicati nella nota 8 (per gli importi in valuta estera, cfr. nota 7).

Al rigo C1 deve essere indicato il totale delle attività in denaro emerse, così come risultante dalla casella 2 del rigo F1 del quadro F.

Al rigo C2 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attività finanziarie emerse così come risultante dalla casella 4 del quadro F.

Al rigo C3 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle altre attività emerse così come risultante dalla casella 5 del quadro F.

Al rigo C4 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attività soggette al versamento della somma del 2,5 % di cui all'art. 12, comma 1. L'importo indicato nel rigo C4 deve essere pari alla somma dei rigi C1, C2 e C3.

Al rigo C5 deve essere indicata la somma di cui all'art. 12, comma 1, pari al 2,5 % dell'importo indicato al rigo C4.

Nei rigi C6, casella 2 e C7, casella 2 deve essere ripartito l'ammontare indicato nel rigo C5, secondo la modalità prescelta di versamento della somma del 2,5 %, di cui all'art. 12, comma 1. Possono essere scelte anche contemporaneamente entrambe le modalità di pagamento purché la somma dei rigi C6, casella 2 e C7, casella 2 sia pari all'importo indicato nel rigo C5.

Nel rigo C6 deve essere indicato nella casella 1 l'importo delle attività rimpatriate/regolarizzate per le quali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, si è optato di versare l'imposta in denaro (l'importo da indicare nella casella 1 è pari all'ammontare del rigo C6, casella 2, diviso per 0,025); nella casella 2 va indicata, come detto, la parte della somma dovuta da corrispondere in denaro.

Nel rigo C7 deve essere indicata nella casella 1 la parte residua delle attività rimpatriate/regolarizzate, per le quali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, si esercita la facoltà di sottoscrivere titoli di Stato a tasso ridotto di cui all'art. 18, comma 2, e cioè i BTP decennali con tasso di interesse nominale annuo dell'1,9% lordo, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001 (l'importo da indicare nella casella 1 è pari all'ammontare del rigo C7, casella 2, diviso per 0,025); nella casella 2 va indicata, come detto, la parte della somma dovuta per la quale, in luogo del versamento, si opta per la sottoscrizione dei predetti titoli a tasso ridotto: il differenziale fra il valore nominale dei titoli e il loro valore teorico di mercato è quindi equivalente alla somma dovuta (tenuto conto del regime di ineducibilità della perdita).

Nel rigo C8 deve essere indicato il valore nominale dei predetti titoli di Stato a tasso ridotto di cui al citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, pari al 12 % dell'importo indicato al rigo C7, casella 1. Essendo il taglio minimo dei titoli pari a 1.000 Euro, l'importo da indicare in questo rigo deve comunque essere un multiplo di 1.000 Euro (ovvero un multiplo, arrotondato, di 1.936.270, se espresso in lire).

La somma degli importi indicati al rigo C6, casella 1, e C7, casella 1, deve corrispondere, a meno di eventuali arrotondamenti, all'importo indicato al rigo C4.

## **QUADRO D – OPZIONE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA OVVERO MANDATO ALL'INVESTIMENTO IN TITOLI DELLE SOMME RIMPATRIATE/REGOLARIZZATE**

In questo quadro il dichiarante deve esprimere la scelta tra le diverse opzioni previste dal D.L. n. 350 del 2001 per l'emersione delle attività estere. Va sottolineato che può essere barrato anche più di un riquadro, qualora il dichiarante, ad esempio, abbia scelto entrambe le modalità di pagamento della somma di cui all'art. 12, comma 1 (in denaro e in titoli).

Barrando la prima casella, il dichiarante conferisce all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le attività di cui al quadro F, pari alla somma degli importi contenuti nella casella 1 del rigo F1 e nella casella 3 dello stesso quadro F.

Barrando la seconda e/o la terza casella, il dichiarante esercita la sua scelta in ordine al pagamento dell'imposta dovuta, optando, rispettivamente:

- per il versamento della somma di cui all'art. 12, comma 1, e agli artt. 15 e 16;
- per il conferimento all'intermediario del mandato ad investire in titoli di cui al citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, per un importo pari a quello indicato al rigo C8.

Il quadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.

## **QUADRO E – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

In questo quadro devono essere indicati il numero di modelli ed il numero di allegati di cui si compone la dichiarazione. La firma e l'apposizione della data da parte dell'intermediario costituiscono attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

## **QUADRO F – DISTINTA DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O DELLE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001**

Il quadro F contiene la distinta degli importi attribuiti alle attività oggetto di emersione. Gli importi possono essere indicati in lire o in euro (cfr. nota 8 al quadro C). Per le attività espresse in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro o in lire, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 13, comma 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001.

Le attività devono essere innanzitutto distinte tra attività rimpatriate di cui all'art. 12, comma 1, e attività regolarizzate di cui agli artt. 15 e 16.

Tutti gli importi delle attività rimpatriate devono essere dichiarati sotto una sola colonna, secondo la distinzione più avanti illustrata. Gli importi delle attività regolarizzate devono essere distinti a seconda dell'intermediario non residente presso il quale le attività continuano ad essere detenute, ovvero, per le attività di cui ai righe F5 e F6, a seconda del Paese estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti.

Al rigo F1 devono essere indicate le attività in denaro emerse, suddividendole tra quelle rimpatriate (casella 1) e quelle mantenute in deposito all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero.

L'ammontare complessivo delle attività in denaro emerse da riportare nella casella 2 del rigo F1, deve essere indicato al rigo C1 del quadro C.

Al rigo F2 deve essere indicato l'ammontare delle azioni – o titoli equiparati – dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F2 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Al rigo F3 deve essere indicato l'ammontare delle partecipazioni dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. Con il termine partecipazioni si intendono gli altri titoli partecipativi diversi dalle azioni (quote di associazioni, ecc.). La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F3 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Al rigo F4 deve essere indicato l'ammontare degli altri valori mobiliari dichiarati (ad esempio, polizze assicurative), suddiviso tra quelli rimpatriati e quelli detenuti all'estero. Per questi ultimi la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F4 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Nella casella 3 deve essere indicato il totale delle attività finanziarie rimpatriate, sommando gli importi indicati nelle caselle 1 dei righe F2, F3 e F4.

Nella casella 4 va riportata la somma degli importi indicati nelle caselle 2 dei righe F2, F3 e F4.

L'ammontare complessivo delle attività finanziarie emerse, indicato nella casella 4, deve essere riportato al rigo C2 del quadro C.

Al rigo F5 deve essere indicato l'importo dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari, suddiviso per Paese estero ove i beni sono ubicati.

Al rigo F6 deve essere indicato l'importo di qualunque altro investimento detenuto all'estero, suddiviso per Paese estero nel quale esso è detenuto.

L'ammontare complessivo delle altre attività emerse, da riportare nella casella 5, deve essere indicato al rigo C3 del quadro C.

Se le attività regolarizzate sono detenute presso più di tre intermediari esteri, ovvero presso più di tre Paesi esteri, il dichiarante deve compilare altri quadri F aggiuntivi, ricordando di numerare progressivamente la casella "Modello n." posta in alto a sinistra del quadro F. In tal caso la colonna "Totale" deve essere riempita esclusivamente nell'ultimo quadro F compilato.

Per il denaro e le altre attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati rispettivamente nelle pertinenti caselle del rigo F1 nonché dei righe F2, F3 e F4, il dichiarante, ai sensi dell'art. 15, comma 2, deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione rilasciata dall'intermediario non residente che attesti che le citate attività regolarizzate sono costituite in deposito presso l'intermediario medesimo.

La casella "COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 8" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di cui all'art. 14, comma 8. In tal caso il dichiarante deve comunicare per iscritto

to all'intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del D.L. n. 350 del 2001 (27 settembre 2001) e fino alla presentazione della dichiarazione riservata medesima, fornendo la provvista necessaria per il versamento dell'imposta.

La casella "COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 5-BIS" deve essere barrata qualora il dichiarante, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, si avvalga della facoltà di considerare l'importo indicato nella dichiarazione riservata quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie emerse diverse dal denaro. In questo caso, deve essere allegata alla dichiarazione riservata una comunicazione sottoscritta dall'interessato, nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione medesima fra le diverse specie delle predette attività. I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati per il calcolo delle plusvalenze derivanti dalla successiva cessione delle attività finanziarie oggetto di emersione e delle relative imposte sostitutive. La determinazione delle plusvalenze e delle imposte sarà effettuata dall'intermediario qualora le attività rimpatriate rientrino nel regime del risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461), ovvero dall'interessato, in caso di attività regolarizzate o di attività rimpatriate alle quali si applichi il regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461).

Una copia delle comunicazioni ex art. 14, commi 5-bis e 8, debitamente datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata al dichiarante.

Il successivo riquadro concerne l'attestazione che il dichiarante deve obbligatoriamente rendere ai sensi dell'art. 13, comma 1, circa la detenzione all'estero alla data del 1° agosto 2001 delle attività rimpatriate e alla data del 27 settembre 2001 delle attività regolarizzate. L'attestazione viene resa barrando la casella relativa alla fattispecie che interessa: nel caso di rimpatrio, deve essere barrata la prima casella; nel caso di regolarizzazione, deve essere barrata la seconda casella; nell'eventualità che il modulo venga utilizzato sia per il rimpatrio sia per la regolarizzazione di attività detenute all'estero, devono essere barrate entrambe le caselle. Qualora sia necessario compilare quadri F aggiuntivi, l'attestazione deve essere resa su ciascuno di essi.